

COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31020 - Piazza Marconi n. 2

CONCESSIONE EDILIZIA

Prot. n. 9717
Concessione n. 143/94

OGGETTO: Concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di
**AMPLIAMENTO IN BASE ALLA L.R. 11/87 PER RICAVO LOCALI AD
USO LAVORAZIONE E SERVIZI E DI UNA BANCHINA AD USO PIANO DI
CARICO - RIESAME PRATICA EDILIZIA N. 17/94**

L' ASSESSORE DELEGATO

Vista la domanda presentata da:

LEIBALLI CARNI S.P.A.
Via NAZIONALE, 9
31010 CASTELLO ROGANZUOLO
C.F. 00197170269

intesa ad ottenere la concessione per l'esecuzione dei lavori di **AMPLIAMENTO IN BASE ALLA L.R. 11/87 PER RICAVO LOCALI AD USO LAVORAZIONE E SERVIZI E DI UNA BANCHINA AD USO PIANO DI CARICO - RIESAME PRATICA EDILIZIA N. 17/94** in CASTELLO ROGANZUOLO in Via NAZIONALE nel terreno censito catastalmente al Foglio n. 4 mapp. n. 131 ;

Visto il parere del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. in data 02/08/94 con esito favorevole con prescrizioni;

Sentita la Commissione Comunale di Edilizia che nella seduta del 19/10/94 verbale n. 320 ha espresso parere **FAVOREVOLE**;

ACCERTATO che la Ditta Richiedente ha versato la somma di £. 6.249.890.= quali oneri di urbanizzazione primari, £. 2.149.433.= quali oneri di urbanizzazione secondari e stipulato convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie;

Visto l'art. 220 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

Vista la Legge 17.8.1942, n. 1150 modificata dalla Legge 6.8.1968 n. 765, nonché la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 61 del 27.6.1985;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione;

CONCEDE

a:

LEIBALLI CARNI S.P.A.
Via NAZIONALE
31010 CASTELLO ROGANZUOLO

l'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato ed approvato, a condizione che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene e polizia locale, oltre alla buona regola d'arte. La realizzazione dell'opera è subordinata alle seguenti prescrizioni:

Dovranno essere previsti almeno 4-6 ricambi/ora dell'aria per l'impianto di aspirazione nei locali lavorazione e negli uffici e mensa. - Le acque reflue dovranno essere scaricate a norma di legge. Si fa presente inoltre che dovranno essere rispettate le norme sulla prevenzione degli infortuni di cui al D.P.R. 27.4.1956 n. 457. L'edificio dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L. n. 13 del 9.1.89, D.P.R. 14.6.89 n. 236 e circolare 22.6.89 n. 1669/U.L. Devono essere integralmente rispettate tutte le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso con parere prot. 2581/7562 pervenuto in data 17.11.1994

- a) lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla legge 10.05.1976 n. 319 ottenendo la prescritta autorizzazione, in corso di esecuzione dei lavori dovranno essere prodotti all'Ufficio Tecnico Comunale: schema della rete di smaltimento delle acque usate ed opportuna documentazione fotografica;
- b) L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla notifica;
- c) il termine di ultimazione è stabilito in tre anni dalla data del loro inizio;
- d) la presente concessione dovrà essere disponibile in cantiere a disposizione dei funzionari municipali preposti al controllo ai quali dovrà essere consentito il libero accesso al cantiere stesso;
- e) l'occupazione temporanea e permanente oppure la manomissione di suolo e sottosuolo pubblico per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione, dovrà essere autorizzata dal Sindaco;
- f) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere esposta e visibile al pubblico una tabella delle dimensioni di cm. 100 x 80, con le seguenti indicazioni:
 - 1 - oggetto della concessione;
 - 2 - progettista;
 - 3 - direttore dei lavori;
 - 4 - impresa;
 - 5 - titolare della concessione;
 - 6 - numero e data concessione;
- g) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con adeguata recinzione provvisoria, lungo i lati prospicienti spazi aperti al pubblico; le recinzioni devono avere un'altezza non inferiore a m. 2.00, e se sporgenti devono essere evidenziate mediante zebratura e munite di luci rosse;
- h) il proprietario ha l'obbligo di ottenere dal Genio Civile, l'autorizzazione ad eseguire le opere a norma della Legge n. 64 del 2.2.1974, per le costruzioni sismiche;
- i) è fatto obbligo di rispettare integralmente la Legge Statale n. 1086 del 05.11.1971;

1) le opere in oggetto di concessione non potranno essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato rispettivamente di abitabilità o agibilità o uso, come previsto dalla Legge Regionale n. 61 del 7.6.1985;

Dovrà essere assicurata la sicurezza nei cantieri edili secondo quanto previsto dal D.P.R. del 7.1.1956 n. 164.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente Concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Tutti i firmatari del progetto sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di regolamenti, come dalle modalità esecutive fissate nella presente Concessione.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

17 DIC. 1994

Dalla Sede Municipale, li



L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Eugenio Pizzol

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella Concessione.

Dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della Concessione e dei relativi allegati, in numero di quattro.

San Fior, li

IL CONCESSIONARIO

PE/el
CONC.WPS

COMUNE DI SAN FIOR - PROVINCIA DI TREVISO
N. 2763 reg. notifiche

Io sottoscritto messo comunale attesto di aver
notificato copia del presente atto mediante
consegna a mani di LUCA E. BAZZI

San Fior, li 21/12/1994

IL MESSO COMUNALE

